

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 12 gennaio 2026, n. 3

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, sito nel Comune di Rignano Garganico (FG), in località "Trigno", di potenza nominale prevista pari a 29,00 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse, ubicate anche nei Comuni di San Severo(FG), Lucera (FG) e Foggia.

Proponente: Barbara Renewable S.r.l., con sede legale in Contrada Villanova 17, 71010 Rignano Garganico (FG), P.IVA /C.F. 04425930718.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria effettuata dalla E.Q. Supporto Tecnico Biometano e FER, Arch. Tommaso Amante

PREMESSO CHE

Nel quadro eurounitario, la disciplina in materia di energia e clima è ispirata ai principi della sostenibilità, della neutralità climatica e dell'efficienza energetica. Si richiamano, in ordine cronologico:

- **Protocollo di Kyoto** (1997), alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato dall'Italia con **Legge 1° giugno 2002, n. 120**;
- **Accordo di Parigi (COP 21, 2015)**, ratificato dall'Unione europea il **4 ottobre 2016** e dall'Italia con **Legge 4 novembre 2016, n. 204**;
- **Direttiva (UE) 2018/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta **RED II**);
- **Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (Clean Energy Package, 2019)**, composto da:
 - **Direttiva (UE) 2019/944** sull'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/943** sul mercato interno dell'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/941** sulla preparazione ai rischi;
 - **Regolamento (UE) 2019/942** sull'Agenzia ACER;
- **Pacchetto "Fit for 55" (2021)**, che mira a ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in coerenza con il **Green Deal europeo**;
- **Regolamento (UE) 2022/2577**, del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- **Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III)**, del 18 ottobre 2023, che aggiorna la direttiva 2018/2001 rafforzando gli obiettivi vincolanti in materia di FER.

Nel sistema italiano, la disciplina in materia di transizione energetica e semplificazione amministrativa ha avuto progressivo sviluppo attraverso i seguenti interventi:

- **Legge 1° marzo 2002, n. 39**, art. 43 (principi direttivi per il recepimento della direttiva sulle FER);
- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, che promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili e istituisce l'**Autorizzazione Unica (AU)** di cui all'art. 12;
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010**, recante *Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*;
- **Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, poi integrato dalla successiva direttiva 2018/2001/UE;
- **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104**, che introduce l'art. 27-bis nel D.Lgs. 152/2006, istituendo il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, recante la disciplina organica della promozione delle FER;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210**, di attuazione della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato

interno dell'energia elettrica;

- **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, approvato con decisione ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia il 14 luglio 2021;
- **D.L. 1 marzo 2022, n. 17**, convertito con **Legge 27 aprile 2022, n. 34**, recante *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e per lo sviluppo delle rinnovabili*;
- **D.L. 30 aprile 2022, n. 36**, convertito con **Legge 29 giugno 2022, n. 79** (*Decreto PNRR 2*);
- **D.L. 17 maggio 2022, n. 50**, convertito con **Legge 15 luglio 2022, n. 91**, recante ulteriori misure di semplificazione in materia energetica;
- **D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**, convertito con **Legge 21 aprile 2023, n. 41**, per l'attuazione del PNRR e del Piano Nazionale Complementare;
- **D.L. 9 dicembre 2023, n. 181**, convertito con **Legge 2 febbraio 2024, n. 11**, in materia di sicurezza energetica e promozione delle FER;
- **D.L. 2 marzo 2024, n. 19**, convertito con **Legge 29 aprile 2024, n. 56**, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;
- **D.M. 21 giugno 2024**, "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- **D.L. 15 maggio 2024, n. 63**, convertito con **Legge 12 luglio 2024, n. 101**, contenente misure urgenti per imprese agricole e disposizioni sugli impianti fotovoltaici a terra;
- **Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190**, recante la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili", che introduce semplificazioni sostanziali per i procedimenti autorizzativi FER;
- **Decreto Legge 21 novembre 2025, n. 175**, attualmente in fase di conversione in Legge, con cui sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

per ciò che riguarda l'ordinamento normativo della Regione Puglia, si annoverano, in particolare:

- **D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010**, di recepimento delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010;
- **Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010**, recante l'individuazione di aree e siti non idonei per specifiche tipologie di impianti FER;
- **L.R. 24 settembre 2012, n. 25**, "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- **L.R. 7 novembre 2022, n. 26**, "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali";
- **L.R. 7 novembre 2022, n. 28**, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", che disciplina misure di compensazione e riequilibrio ambientale;
- **D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901**, recante aggiornamento degli oneri economici e dell'atto unilaterale d'obbligo in capo ai proponenti FER;
- **D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997**, "Atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- **D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295**, "Valutazione di Impatto di Genere – Approvazione indirizzi metodologico-operativi";
- **D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933**, "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti FER";
- **DGR 11 settembre 2025, n.1280** con cui si è provveduto all'aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR), alla conclusione della procedura di VAS con aggiornamento dei documenti di Piano alle osservazioni pervenute ed al parere motivato VAS;
- **D.G.R. 19 novembre 2025, n. 1824** con cui si è provveduto all'aggiornamento dell'atto di indirizzo precedentemente reso con la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997

ATTESO CHE

- Il **D.Lgs. 387/2003**, art. 12, individua gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, soggette ad **Autorizzazione Unica** rilasciata dalla Regione;
- L'**Autorizzazione Unica** è rilasciata mediante un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ai sensi della **Legge 7 agosto 1990, n. 241**, e in particolare degli **artt. 14 e ss.** sulla **Conferenza di Servizi**;
- Il **D.Lgs. 104/2017**, art. 27-bis, ha istituito il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**, integrando le autorizzazioni necessarie per progetti sottoposti a VIA regionale;
- Il quadro nazionale e regionale in materia di transizione energetica è oggi completato dal **D.Lgs. 190/2024**, che semplifica i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da FER;
- Il **D.Lgs. 387/2003** continua ad applicarsi *ratione temporis* al procedimento de quo;

La **Regione Puglia**, con le successive deliberazioni (2022–2025), ha aggiornato la propria disciplina amministrativa e programmatica in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione e sicurezza energetica.

RILEVATO CHE

- La Barbara Renewable S.r.l. (di seguito “società”, “istante” o “proponente”), con nota del 29/03/2023, acquisita in pari data al prot. n. 5631, trasmetteva istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza nominale di 29,00 MWe sito nel territorio comunale di Rignano Garganico (FG), in località “Trigno”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse ubicate anche nei comuni di San Severo (FG) Lucera (FG) e Foggia.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. n. 23847 del 10/05/2023, acquisita in pari data al prot. n. 8573, comunicava l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto dell'impianto eolico in oggetto e contestualmente chiedeva agli Enti e alle Amministrazioni coinvolti di verificare “l'adeguatezza e completezza della documentazione” per i profili di rispettiva competenza. Il procedimento pertanto proseguiva come P.A.U.R. ai sensi della L.R. 7 novembre 2022, n. 26 e la Legge Regionale 33/2021 della Puglia (che integra la L.R. 17/2007) di estensione della delega già esistente per la VIA (Valutazione Impatto Ambientale) anche alle funzioni amministrative del PAUR, ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente). La Provincia di Foggia teneva quindi le Conferenze di Servizi quale autorità procedente ai fini PAUR, restando la competenza al rilascio dell'Autorizzazione Unica (AU), in seno al PAUR, in capo alla scrivente Sezione regionale.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 8806 del 15/05/2023, a seguito di verifica preliminare della documentazione, rilevava alcune carenze documentali e assegnava 30 giorni per la presentazione della documentazione, comunicando l'interruzione dei termini del procedimento.
- La società proponente, con nota del 13/06/2023, acquisita al prot. n. 9953 del 14/06/2023, in riscontro alla summenzionata richiesta, trasmetteva la documentazione integrativa. Inoltre, con successiva nota del 14/12/2023, acquisita al prot. n. 15769, trasmetteva per conoscenza la richiesta di parere ENAC e, con nota del 21/12/2023 acquisita al prot. n. 16027, l'attestazione di Usi Civici rilasciata dalla competente articolazione regionale in pari data con prot. n. 16177.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. n. 41594 del 05/08/2024, acquisita in pari data al prot. n. 398593, convocava la prima Conferenza di Servizi (da ora “CDS”), in videoconferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona, per il giorno 23 ottobre 2024 e con nota prot. n. 56790 del 30/10/2024, e successiva errata corregge prot. n. 57040 del 31/10/2024, acquisita in pari data al prot. n. 533881, trasmetteva il verbale da cui emergeva la necessità di rinviare la riunione al 22 novembre 2024 al fine di ottenere i pareri definitivi del comitato VIA e della Commissione Paesaggio provinciali.
- Questa Sezione regionale, con nota prot. n. 576846 del 21/11/2024, alla luce degli esiti della verifica formale della documentazione caricata ad integrazione dal proponente sul portale Sistema Puglia comunicava la procedibilità dell'istanza e nel contempo l'incompletezza della documentazione non oggetto della precedente verifica.
- La seconda CDS si teneva con le modalità previste il giorno 22/11/2024 e con nota prot. n. 64006

del 02/12/2024, acquisita in pari data al prot. n. 595949, veniva trasmesso dall'Autorità procedente il relativo verbale da cui emergeva la necessità di un rinvio a data da destinarsi anche per dare la possibilità al proponente di controdedurre i pareri non favorevoli del Comitato VIA (seduta del 14/11/2024), del Demanio Armentizio, del Comune di Rignano Garganico (anticipato in sede di CDS), nonché giungere alla definizione delle misure di compensazione ex DM 10/09/2010.

- La Provincia di Foggia, con nota prot. n. 19542 del 07/04/2025, acquisita in pari data al prot. n. 179848, convocava la terza CDS per il giorno 18 Aprile 2025. Anche la terza CDS si teneva con le modalità previste ed il relativo verbale veniva trasmesso dall'Autorità procedente con nota prot. n. 24505 del 30/04/2025 acquisita in pari data al prot. n. 225151. Dal verbale emergeva che la società aveva riscontrato (salvo residue carenze) le richieste di integrazione di questa Sezione, il parere negativo del Demanio Armentizio, fornito osservazioni in merito al preavviso di diniego del Servizio Paesaggio, superato successivamente attraverso l'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 129 del 28/01/2025, recante accertamento di compatibilità paesaggistica con prescrizioni (in atti nota di trasmissione prot. n. 5844 del 03/02/2025 acquisita al prot. n. 58593 del 04/02/2025). Inoltre, in seno alla CdS, il Comune di Rignano Garganico (FG) aveva ribadito la propria posizione favorevole alla realizzazione dell'impianto, e nel confermare la volontà di definire le misure di compensazione, dopo aver acquisito dalla società la disponibilità ad applicare la misura massima prevista dalla normativa vigente, aveva richiesto integrazioni documentali al fine di completare la valutazione urbanistica.
- la CDS del 18/04/2025 si concludeva con una pre-valutazione ambientale e paesaggistica positiva, subordinatamente al completamento della documentazione richiesta nel corso della CDS e alla verifica di alcune questioni aperte per cui si rendeva necessario il rinvio dei lavori al giorno 15 Maggio 2025.
- La quarta CDS si teneva con le modalità previste il 15/05/2025. Il verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 28608 del 20/05/2025 acquisita in pari data al prot. n. 265863. Nel corso dei lavori, veniva istruito e superato un possibile tema critico legato all'interferenza dell'opera con un impianto fotovoltaico in progetto. Con riferimento alle misure di compensazione il Comune di Rignano Garganico (FG) informava che era stato formalizzato un accordo tra le parti secondo cui la determinazione delle misure compensative era stata fissata al 3% degli introiti annui, per come fatturati dal produttore di energia. Contestualmente, il Comune esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, superando le criticità urbanistiche precedentemente evidenziate. Fatte tali premesse il Responsabile del Procedimento, a chiusura del verbale, dichiarava accertata la compatibilità ambientale e paesaggistica e, in accordo con i partecipanti, dichiarava conclusa la seduta della Conferenza di Servizi, restando in attesa dell'AU per l'emissione finale del PAUR.
- La Provincia di Foggia con nota prot. n. 36613 del 25/06/2025 acquisita in pari data al prot. n. 350033 trasmetteva la Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente che determinava: *"per tutte le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte, giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Rignano Garganico in località "Trigno" costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,8 MW per una potenza complessiva di 29 MW, collegato in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) a 380/150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia – San Severo", proposto dalla Società Barbara Renewable S.r.l. nella persona della sig.ra Terrenzio Maria Luisa, avente sede legale in Rignano Garganico (FG), Contrada Villanova n. 17, 71010, in data 29/03/2023 ed assunta a prot. n. 16101".*
- Il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria con nota prot. n. 433429 del 31/07/2025 acquisita in pari data al prot. n. 434634 riscontrava il provvedimento dirigenziale di Valutazione di impatto ambientale specificando che si dissociava dalla classificazione attribuita dall'Autorità Competente ad alcuni tratturi e dalle conclusioni derivate da tale classificazione e evidenziava che l'assetto definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali è compito istituzionale esclusivo della Regione Puglia che lo esercita attraverso il QAT vigente.
- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 451446 dell'11/08/2025 alla luce della necessità di concludere

il procedimento, chiedeva di conoscere la posizione dell'Autorità Competente in merito alla nota suddetta anche ai fini del provvedimento di VIA già rilasciato.

- La Provincia di Foggia con nota prot. n. 52219 del 25/09/2025, prendendo atto delle osservazioni mosse dal Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, evidenziava che per l'impianto eolico in oggetto, era stata svolta un'attenta analisi ponderando tutti gli aspetti, ritenendolo meritevole di approvazione ambientale (con le dovute prescrizioni) e comunicava che il rilasciato Provvedimento dirigenziale di VIA restava immutato anche dopo la nota del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio.
- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:
 - il Servizio Gestione Opere Pubbliche regionale, con nota prot. n. 384700 del 08/07/2025 comunicava di procedere secondo le indicazioni fornite con circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare al Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale";
 - la Sezione scrivente, con nota prot. n. 392722 dell'11/07/2025, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Rignano Garganico (FG), San Severo (FG), Lucera (FG) e Foggia, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale, nonché alla società Barbara Renewable S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
 - la società, con nota acquisita al prot. n. 422464 del 24/07/2025, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere locale;
 - il Comune di Rignano Garganico (FG), con nota prot. n. 4513 dell'11/08/2025 acquisita in pari data al prot. n. 451995, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 11/07/2025 al 10/08/2025) con numero di pubblicazione 461;
 - il Comune di San Severo (FG), con nota prot. n. 37123 del 15/09/2025 acquisita in pari data al prot. n. 496000, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 14/07/2025 al 13/08/2025) con numero di pubblicazione 2666;
 - il Comune di Lucera (FG), con nota prot. n. 38550 dell'14/08/2025 acquisita in pari data al prot. n. 454756, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 14/07/2025 al 13/08/2025) con numero di pubblicazione 1944;
 - il Comune di Foggia, con nota prot. n. 136871 dell'11/08/2025 acquisita in pari data al prot. n. 452014, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 11/07/2025 al 10/08/2025) con numero di pubblicazione 120739;
 - gli enti suddetti, con riferimento a dette dalla data delle pubblicazioni, non producevano alcuna evidenza di avvenute osservazioni nel termine prescritto di 30 giorni.
 - Questa Sezione procedente, con nota prot. n. 588261 del 21/10/2025, comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo ex art.12 del D. Lgs 387/2003 all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi. Contestualmente, richiedeva al proponente la documentazione propedeutica al rilascio dell'AU.
- La società, con nota acquisita al prot. n. 626571 del 06/11/2025, trasmetteva la documentazione richiesta con la nota di cui al punto precedente, successivamente integrata con nota acquisita al prot. n. 660024 del 21/11/2025.
- La scrivente Sezione, con nota prot. 663080 del 24/11/2025 richiedeva ulteriore integrazione documentale, relativa al piano di gestione dei rifiuti e all'impegno alle misure di compensazione ambientale verso il Comune di Lucera. La società riscontrava con nota acquisita al prot. 696559 del 09/12/2025 e con successive note acquisite ai prot. 711805 e 713872 del 17/12/2025.

- Con nota acquisita al prot. 677612 del 01/12/2025, il Proponente trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo, firmato dalla rappresentante legale sig.ra Terrenzio Maria Luisa in data 01/12/2025. La scrivente Sezione, con nota prot. n. 678220 del 02/12/2025, trasmetteva al Servizio Contratti e Programmazione Acquisti della Regione Puglia, per i provvedimenti di competenza previsti nella D.G.R. n. 3029/2010, il suddetto Atto unilaterale d'obbligo e l'F24 per quietanza. Il suddetto Atto Unilaterale d'Obbligo veniva repertoriato al n. 27045 del 10/12/2025.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea, prot. n. 15233 del 26/03/2024:**
"In esito a quanto comunicato da codesta Amministrazione territoriale con il foglio in riferimento 'b.', afferente al procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con le limitazioni al diritto di proprietà e d'impresa imposte nelle loro vicinanze, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Nondimeno, tenuto conto che il suddetto intervento determinerà la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, si prescrive che il proponente si attenga alle indicazioni della circolare in riferimento 'a.' dello Stato Maggiore della Difesa, concernente la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M., almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, all'indirizzo di pec aerogeo@postacert.difesa.it."
- **Ministero della Difesa, Comando Marittimo Sud, prot. n. 30049 del 29/08/2024:**
"In riscontro alla nota in riferimento d), con la quale la Provincia di Foggia ha convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno 23 ottobre p.v., afferente alla realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento, questo Comando Interregionale Marittimo Sud – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con il foglio in riferimento c)."
- **Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 25710 del 17/10/2023:**
"In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando: ESAMINATA l'istanza della PROVINCIA DI FOGGIA; TENUTO CONTO che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro, ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx."
- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - DIPARTIMENTO ENERGIA - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi – Ex Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale, prot. n. 218070 del 28/11/2024:**
"Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento..... qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto".
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio di Puglia - Dir. Regionale Puglia e**

Basilicata, prot. n. 16075 del 30/08/2024:

“Dall’analisi della documentazione di progetto disponibile al link indicato nella citata nota prot. 41594, e in particolare dal piano particellare di esproprio (rev. Febbraio 2024), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall’intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato. Diversamente, la realizzazione dell’impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica e al Demanio Pubblico della Regione Puglia.”

- **Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale, prot. n. 24795 del 03/09/2024:**

“...Stante quanto sopra, tuttavia, in considerazione del livello progettuale posto alla base di detto procedimento, quest’Ufficio rappresenta in linea di massima il proprio preliminare parere favorevole alle opere proposte a condizione che nelle successive fasi progettuali vengono ottemperate le seguenti prescrizioni:

- *Che l’interferenza che si viene a determinare con il patrimonio dell’infrastruttura autostradale, in conformità alle disposizioni legislative in materia (artt. 25, 26 e 27 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992), deve necessariamente essere regolamentata attraverso specifico atto convenzionale finalizzato a definire tutti i rapporti che vengono a determinarsi tra le parti in relazione all’attraversamento autostradale. Il citato Atto convenzionale, corredato del progetto di attraversamento, dovrà essere redatto congiuntamente alle Società Concessionarie ASPI S.p.A. Detto atto convenzionale dovrà essere sottoposto, per il tramite della citata Società Concessionaria, all’approvazione di questo Ministero Concedente.*
- *Che venga redatto adeguato approfondimento progettuale corredato dei particolari costruttivi e relazioni, che definiscono in maniera esaustiva la natura e le geometrie delle opere proposte in fascia di rispetto autostradale e nel sedime di proprietà. Detto progetto dovrà essere allegato al suddetto atto convenzionale.*
- *Che venga garantito il puntuale rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di infrastrutture autostradali e relative zone vincolate.*
- *Che l’uso/attraversamento della proprietà autostradale, resta comunque condizionato alla circostanza che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento del traffico autostradale.”*

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Agenzia Nazionale per La Sicurezza Delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, prot. n. 63871 del 10/09/2024:**

“In riscontro al vostro prot. 41594 del 05/08/2024, acquisita al prot. ANSFISA n. 57995/24, si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in cui l’opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altriservizi di trasporto, delle servitù e dell’attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell’esercizio.”

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, DIV. XII - ISPETTORATO TERRITORIALE (CASA DEL MADE IN ITALY) - PUGLIA BASILICATA E MOLISE, prot. n. 67293 del 29/08/2024:**

“si partecipa che a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03. Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l’assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero.”

- **Ministero dell’Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia, prot. n. 18723 del 20/11/2024:**

“Si riscontra la convocazione di questo Comando alla Conferenza di Servizi, indetta da codesto Ente con

nota rubricata agli atti in data 04.11.2024 al prot. n° 17596, per l'acquisizione del parere di competenza sul progetto richiamato in epigrafe. Al riguardo si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo. Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto, da parte di questo Comando, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi."

- **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico, prot. n. 30868 del 17/05/2023:**

"SI COMUNICA CHE le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, NON SONO SOGGETTI a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica. Si precisa altresì, anche per i lavori del cavidotto, che:

- 1) Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;*
- 2) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;*
- 3) Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stadi di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;*
- 4) L'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7- Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;*
- 5) Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";*
- 6) L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;*
- 7) L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Foreste Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi" previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;*
- 8) L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;*
- 9) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune".*

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, prot. n. 433429 del 31/07/2025:**

"Facendo seguito al provvedimento dirigenziale di VIA relativo alla pratica in oggetto, inviata da codesta Amministrazione Provinciale con nota prot. n. 36613 del 25 giugno 2025, si riscontra quanto segue..... il Servizio scrivente ribadisce che così come già espresso nel parere trasmesso con nota prot. n. 574999

del 21.11.2024, il Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), approvato con DGR n.819 del 2 maggio 2019, individua il Regio Tratturo n.1 e il Regio Tratturello n.86 (nelle aree prossime all'impianto di produzione) come appartenenti alla classe a) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013, per l'area della sezione tratturale non occupata da viabilità, ovvero come tratturi che "conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo", mentre li riconosce come appartenenti alla classe b) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013 per la sola area della sezione occupata da viabilità, ovvero come "aree idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico". Per il Regio Tratturello "Motta-Villanova" n. 49, in agro di Rignano Garganico, esso è qualificato dal QAT come appartenente alla classe a) per la sezione non occupata da viabilità, laddove, è qualificato come appartenente alla classe b) per la sola sezione tratturale occupata da viabilità; in agro di S. Severo, invece, il QAT lo qualifica come appartenente alla classe b)..... Si ricorda, quindi, che gli aerogeneratori dell'impianto di produzione in oggetto sono situati ad una distanza compresa tra 220 mt circa e 950 mt circa dal Regio Tratturello "Motta-Villanova" n. 49 e ad una distanza inferiore a 3 km dal Regio Tratturello Foggia-Sannicandro n. 86. Si ribadisce inoltre, che le aree demaniali dei tratturi regionali di cui alla lettera a) sono vincolate quale bene di interesse storico-artistico-archeologico ai sensi del D.M. del 22.12.1983. Pertanto, nel raggio dei 3 km dai singoli aerogeneratori risultano presenti i tratturi quali vincoli monumentali. Si specifica infine, che l'assetto definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali è compito istituzionale esclusivo della Regione Puglia che lo esercita attraverso il QAT vigente, redatto secondo il procedimento disciplinato dall'art. 7 della L.R. 4/2013, il quale prevede come requisito essenziale l'acquisizione del parere vincolante del Ministero della Cultura.

In precedenza prot. n. 574999 del 21/11/2024:

".....Tutto ciò premesso, questo Servizio, per quanto di propria competenza, esprime **PARERE NON FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'impianto di produzione in oggetto, atteso l'impatto dovuto all'esigua distanza degli aerogeneratori dalla rete tratturale. Inoltre, qualora la conclusione del procedimento avesse esito favorevole, in via graduata e sussidiaria, il Servizio scrivente chiede di prevedere misure di natura compensativa e/o mitigativa in favore del Demanio Armentizio, in attuazione del Documento Regionale di Valorizzazione dei tratturi, da concordare con il medesimo Servizio prima dell'inizio dei lavori. Tali misure non si configurano come modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (comma 3, art. 14 ter L. n. 241/90), bensì come indicazioni alla Conferenza di Servizi volte alla mitigazione degli effetti generati dalle opere progettuali sulla rete dei tratturi di Puglia, e finalizzate alla salvaguardia dell'interesse storico-artistico, archeologico e culturale rivestito dalla rete tratturale, interesse pubblico anch'esso costituzionalmente tutelato. Inoltre, sempre nella medesima evenienza di conclusione favorevole del procedimento, si rammenta che, in relazione all'interferenza dei cavidotti interrati con la rete tratturale, sono ammissibili gli attraversamenti trasversali, nonché quelli longitudinali purché su strade esistenti, senza impegnare aree agricole, e sono oggetto di rilascio da parte di questo Servizio di apposita concessione regolante tempi, condizioni, modalità di utilizzo, nonché canone annuo, da corrispondersi ai sensi del R.R. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali", da richiedere a valle della conclusione del procedimento autorizzativo in corso."

• **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 8898 del 30/05/2023:**

"Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia ovvero, nel caso le opere ricadano in ambito di un comprensorio irriguo di bonifica, del Consorzio di Bonifica territorialmente competente. Resta la competenza dello scrivente Servizio rispetto all'eventuale valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, previo il parere/nulla osta idraulico favorevole di cui innanzi nonché le competenze in capo ai Consorzi di Bonifica secondo i procedimenti disciplinati dal Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia di cui al R.R. 1° agosto 2013, n. 17".

• **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e**

Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 384700 in entrata della Sezione Transizione Energetica del 08/07/2025:

“Con riferimento all’impianto e alla nota in oggetto, acquisita con prot. 0369901 del 26/06/2025, con la quale codesta Sezione ha invitato questo Servizio a “voler fornire il proprio contributo istruttorio”, si richiama la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 “Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale.”

• **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 16177 del 21/12/2023:**

“A seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale dei Comuni di Rignano Garganico (FG), San Severo (FG), Lucera (FG) e Foggia di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni sopra riportati in elenco.”

• **Provincia di Foggia – SETTORE VIABILITA’, prot. n. 43282 del 26/08/2024:** *“Lo scrivente Settore Viabilità della Provincia di Foggia, per quanto di propria competenza, fermo restando il rispetto dell’art. 66 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R., n°495/1992), esprime parere favorevole, a condizione che:*

- a tutela della tenuta delle strade, la condotta non interessi il piano viabile bitumato ma sia posizionata in banchina al limite della proprietà provinciale a distanza minima di 2,50 m dal piano viabile bitumato, salvo diritti di terzi e disponibilità della superficie necessaria, da verificare (con indagini geo-radar a cura del richiedente);*
- gli attraversamenti trasversali del piano viabile o dei ponticelli devono essere previsti con la tecnica della perforazione teleguidata NO-DIG, senza manomettere il piano viabile;*
- eseguire sempre la configurazione e/o la risagomatura delle banchine, cunette e scarpate;*
- prevedere un elaborato che descriva le modalità di ripristino dello stato dei luoghi come previsto dal Regolamento Provinciale per l’Applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche;*
- nell’ipotesi sia necessario intervenire sulla sede stradale, in caso non siano possibili soluzioni alternative, salvo autorizzazione dell’Ente, prevedere sempre ripristini del piano viabile a tutta sede con le seguenti lavorazioni di ripristino:*
 - a) riempimento dell’intero scavo a sezione con misto cementato;*
 - b) fresatura cm 15,00 a tutta sede (preparazione di posa Binder);*
 - c) fornitura e posa in opera di geogriglie di rinforzo pavimentazioni stradali;*
 - d) binder cm 10,00 a tutta sede;*
 - e) tappetino d’usura cm 5,00 a tutta sede;*
 - f) segnaletica orizzontale e verticale.*

Si precisa che il presente parere favorevole non autorizza l’immediata esecuzione dei lavori. L’autorizzazione ad eseguire le opere nelle fasce di rispetto stradale potrà essere emessa solo a seguito di un’apposita istruttoria, in cui viene accertata l’esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.”

• **Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio, prot. n. 5844 del 03/02/2025, trasmissione Determinazione n. 129 del 28/01/2025:**

“Il dirigente..... Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Locale per il Paesaggio della Provincia di Foggia, riunitasi nella seduta del 22/01/2025, che in relazione all’intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: “La Commissione Paesaggistica provinciale, valutate le controdeduzioni pervenute in data 11/11/2024 protocollo provinciale n. 58879, ritiene l’intervento ammissibile per le seguenti motivazioni:

- gli aerogeneratori proposti risultano posizionati in modo da non creare effetto selva con gli aerogeneratori esistenti;*

- dalla ricognizione vincolistica effettuata nel raggio dei 3 km dai singoli aerogeneratori non risultano presenti vincoli monumentali all'interno dei buffer;

- rispetto alla presenza della rete tratturale sia il Regio Tratturello Motta Villanova sia il Regio Tratturello Foggia Sannicandro risultano classificati in fascia B nel Quadro di Assetto dei Tratturi di Puglia (QAT), approvato con Deliberazione n. 819 del 2 maggio 2019 dalla giunta regionale.

DETERMINA DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla società Barbara Renewable srl per la "Realizzazione di un impianto eolico da 29 MW in agro di Rignano Garganico..... Con le condizioni riportate in narrativa al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni" che di seguito si descrivono:

- garantire che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019);

- si rammenta, in ogni caso, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023)."

• **Comune di Lucera (FG) IV SETTORE OPERE PUBBLICHE-PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- ATTIVITA' PRODUTTIVE - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA - SERVIZIO S.U.A.P., prot. n. 50048 del 22/10/2024:**

"...Sulla scorta delle precitate considerazioni e premesse, nell'ambito delle proprie competenze, dal punto di vista strettamente urbanistico e relativamente alle sole opere ricadenti nel Comune di Lucera (opere di connessione e infrastrutture di connessione) ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al progetto presentato dalla società "Barbara Renewables srl", con sede in Contrada Villanova 17, 71010 Rignano Garganico (FG), P.IVA 04425930718, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Rignano Garganico in località "Trigno" costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,8 MW per una potenza complessiva di 29 MW, con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera, Foggia e San Severo; alle seguenti condizioni: • la Società riconosca a favore del Comune di Lucera le misure compensative ambientali; tra la società e il Comune di Lucera, in ossequio a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia (L.R. 28/2022 e D.M. 10.09.2010), sia sottoscritta apposita convenzione attuativa che regolamenti i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione delle opere connesse al medesimo impianto, nonchè definisca anche le precitate misure compensative ambientali da riconoscere a favore del Comune di Lucera per le opere ricadenti nel Comune di Lucera; tali misure compensative sono giustificate dalla circostanza che l'agro del Comune di Lucera è ricco di segnalazioni archeologiche di notevole rilevanza storico-documentale, che con la eventuale realizzazione delle opere annesse all'impianto e relative connessioni si troverebbero inserite in un contesto ambientale a loro non congeniale. Tale eventualità comprometterebbe la possibilità di studi e scavi archeologici e una successiva fruizione turistica dell'area stessa; • Siano acquisiti tutti i NN.00. degli Enti/Uffici coinvolti (Provincia di Foggia- Settore Ambiente- Viabilità, Soprintendenza, AdB-Puglia; nonchè assenso/convenzione con Terna S.P.A., ENEL etc..) nel relativo procedimento di approvazione della pratica in argomento; • Sia valutata bene la collocazione delle reti interrate di connessione di cui trattasi, il cui posizionamento potrebbe generare contrasto con altri eventuali impianti autorizzati in regime di VIA/AU; • La realizzazione di eventuali volumetrie connesse all'impianto e ricadenti nel Comune di Lucera sia assoggettata al rispetto di tutte le norme che ne regolano la fattispecie (statali, regionali e locali), comprese quelle del Codice della Strada, e sia assoggettata al rilascio del relativo Permesso di Costruire da parte del Comune di Lucera ad esito positivo della VIA, qualora esplicitamente indicato nell'ambito del Provvedimento di VIA; • La compatibilità delle opere previste su aree assoggettate ai vincoli di cui in premessa (AdB-Puglia; Provincia di Foggia-Settore Ambiente- Viabilità; Soprintendenza; etc..), con le relative direttive di tutela, sia valutata dagli enti/uffici preposti alla loro salvaguardia e quindi al rilascio del relativo atto di assenso; • sia inviato l'avviso dell'avvio del procedimento espropriativo a tutti i proprietari interessati ai sensi degli artt. 11 e 16 del D. Lgs 327/2001;

Qualora la società dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica/ VIA dovrà rispettare le seguenti ulteriori

prescrizioni: • in fase di cantiere dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti volti a minimizzare l'emissione di polveri: imponendo basse velocità dei mezzi; utilizzando acqua per bagnare le aree di lavoro e le strade; le piste saranno inoltre rivestite da un materiale inerte a granulometria grossolana che limiterà l'emissione di polveri; • durante la fase di cantiere e di dismissione, per evitare o limitare il disturbo indotto per emissioni acustiche e di vibrazioni ai residenti nelle aree limitrofe, si eviterà l'esecuzione dei lavori o il transito degli automezzi durante le ore di riposo; • le superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo dei materiali saranno quelle minime indispensabili, evitando occupazioni superflue di suolo; • la rimozione completa delle reti al termine della vita utile dell'impianto e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente; • la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali, il tutto al fine di una salvaguardia del paesaggio agricolo; • deve essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando attività che possono innescare fenomeni di erosione; • il proponente al termine della vita dell'impianto e opere di connessione dovrà comunicarlo anche a questo Ente; • a fine ciclo produttivo dell'impianto, le opere connesse ricadenti nel Comune di Lucera dovranno essere rimosse e smaltite ai sensi della normativa vigente; • la società in fase di convenzionamento dovrà assicurare le dovute garanzie fideiussorie per la dismissione delle opere connesse ricadenti nel territorio del Comune di Lucera; • Le eventuali opere inerenti strutture pubbliche comunali (viabilità ed altro-ripristini a seguito della realizzazione di opere infrastrutturali) siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare così come previsto dal nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.10.2014 avente per oggetto "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale"; inoltre a titolo di compensazione ambientale il proponente dovrà riqualificare le strade comunali interessate dagli scavi per le opere di connessione mediante il rifacimento delle pavimentazioni delle stesse strade, esteso alla intera larghezza e lunghezza della carreggiata; • La eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 31.05.2022. • durante la esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza; • L'inizio dei lavori sia subordinato: 1. all'acquisizione dell'autorizzazione unica/VIA, nonché di tutti gli atti di assenso da parte degli enti/uffici coinvolti nel procedimento di approvazione delle opere in questione e degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere; 2. al rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri/N.O. rilasciati dagli Enti coinvolti; • la Società qualora dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica/VIA dovrà presentare a questo Ente una relazione descrittiva asseverata con relativo elaborato grafico a firma di un tecnico abilitato nella quale dovrà riportare le opere autorizzate ricadenti su eventuali proprietà private del Comune di Lucera, indicando la fascia di rispetto delle medesime opere (infrastrutture interrato e cabine da realizzare);...

• **Comune di Rignano Garganico (FG) III SETTORE SERVIZI AMBIENTE, TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE, prot. n. 3515 del 17/06/2025:**

"....si fa presente che a seguito di integrazioni del proponente sono state evidenziate le coerenze del progetto con la strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Rignano Garganico: In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, si esprime parere urbanistico favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico in progetto."

• **Comune di Rignano Garganico (FG), Verbale incontro tra l'Amministrazione Comunale e la società Barbara Renewable S.r.l., prot. n. 2814 del 16/05/2025:**

"Il Sindaco Luigi Di Fiore apre la seduta ricordando il progetto in oggetto: un impianto eolico composto da 5 aerogeneratori con potenza complessiva pari a 29 MW. L'incontro è stato convocato in vista della conferenza dei servizi indetta dalla Provincia di Foggia per il giorno 15 maggio 2025. La società Barbara Renewable S.r.l. è disponibile a garantire al Comune di Rignano Garganico, come forma di

compensazione ambientale ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, nonché dell'Art.1 comma 953 della Legge n.145 del 2018, il 3% dell'importo, al netto dell'IVA, fatturato dalla società per la cessione dell'energia elettrica generata dall'impianto eolico, nonché dell'importo, al netto dell'IVA, fatturato annualmente dalla società o comunque certificato dal GSE per la cessione della componente incentivata. Le somme concordate verranno corrisposte dalla società Barbara Renewable S.r.l. al Comune di Rignano Garganico a partire dal primo anno successivo all'entrata in funzione dell'impianto. Le parti concordano di stipulare, nelle settimane a venire, apposita convenzione per regolare gli accordi tra le parti sulla base di questo verbale."

• **AQP S.p.A., prot. n. 30294 del 06/05/2025:**

"Con riferimento alla pratica richiamata in oggetto, consultati gli elaborati progettualisi comunica che non si rilevano sui riferimenti cartografici aziendali interferenze con opere gestite da Acquedotto Pugliese S.p.A.; tuttavia, nel caso in cui, in corso di esecuzione dei lavori, dovesse riscontrarsi la presenza di infrastrutture idriche e/o fognarie, si prescrive l'immediata e temporanea sospensione dei lavori con tempestiva comunicazione del rinvenimento a questa Società, al fine di adottare tempestivamente i necessari provvedimenti per tutelare l'infrastruttura."

• **Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, prot. n. 3073 del 06/06/2023:**

"In riscontro alla nota prot.n. r_puglia/AOO_064/PROT/30/05/2023/0008898 del 30/05/2023 di codesta Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, sede di Foggia, si comunica che lo scrivente Consorzio è territorialmente competente, per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia di cui al R.R. 1° agosto 2013, n.17, nell'ambito del proprio comprensorio di bonifica come da allegata cartografia. Pertanto, se l'impianto e/o le opere connesse ricadono all'interno del comprensorio, la società Barbara Renewables S.r.l. dovrà trasmettere istanza corredata dal progetto dell'impianto, al fine della valutazione del rilascio della concessione o autorizzazione, ai sensi del citato R.R. n.17/2013."

• **Consorzio di Bonifica della Capitanata, prot. n. 9370 del 17/04/2025:** *"Dall'esame della documentazione tecnica visionata sul portale sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica, sia con la rete di adduzione e di distribuzione del Comprensorio Irriguo del Fortore, Distretti 6A, 6B, 5A e 2C.*

a) Rete idrografica

L'elettrodotto di connessione dell'impianto in progetto alla rete elettrica nazionale attraversa, lungo il suo tracciato, gli alvei di alcuni corsi d'acqua della rete idrografica regionale e precisamente il Canale Torretta e l'affluente in sinistra, il Torrente Salsola, il Canale Cappelli, il Canale Stella e l'affluente in sinistra ed il Torrente Vulgano e l'affluente in destra.

Le modalità di attraversamento degli alvei sono riportate nella tavola ELTQONO - Tav. 13 - Studio degli attraversamenti idraulici; la rappresentazione è sintetica e da essa si evince unicamente che la tecnica che si intende utilizzare è la T.O.C. (trivellazione orizzontale controllata).

L'attraversamento degli alvei è in effetti consentito unicamente mediante t.o.c. con franco netto rispetto al fondo e al profilo degli alvei non inferiore a mt. 3.00 con distanza dei punti di inizio e termine della trivellazione rispetto ai cigli attuali degli alvei di almeno di mt. 25,00; la stessa distanza minima deve essere rispettata contemporaneamente rispetto ai limiti della proprietà demaniale. Prescrizioni più severe, rispetto al franco ed alla distanza dei punti di inizio e fine t.o.c. potranno essere imposti dagli altri soggetti istituzionali competenti (Regione Puglia Servizio Autorità Idraulica, Autorità di Distretto dell' Appennino Meridionale).

Si ritiene che le modalità innanzi descritte per l'attraversamento degli alvei non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto può esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) La presenza degli elettrodotti venga segnalata adeguatamente per mezzo di apposite paline, ancorate al tubo di protezione dei cavi elettrici ed aventi altezza fuori terra pari a mt. 2.00 ubicate nei punti di inizio e fine della t.o.c..*

2) Prima dell'inizio dei lavori venga acquisita l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523;

3) Prima dell'inizio dei lavori venga acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale:

4) Prima dell'inizio dei lavori venga acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n°17/2013.

b1) Rete di adduzione irrigua

"Le opere in progetto, precisamente l'elettrodotto di connessione, comportano due interferenze con la rete di adduzione irrigua del del Comprensorio Irriguo del Fortore.

La prima è ubicata in corrispondenza della S.P. 22 tra le particelle 130 e 132 del foglio 140 di San Severo, intestate al Demanio Pubblico della Regione Puglia, ove è installata una condotta interrata in c.a.p. dn 1120, con pressione di esercizio di 6 atm. e fascia di esproprio di mt. 5.00.

La seconda è ubicata in corrispondenza della particella 111 del foglio 38 del Comune di Lucera e della particella 43 del foglio 21 del Comune di Foggia, intestate al Demanio Pubblico della Regione Puglia, ove è installata una condotta interrata in c.a.p. dn 940, con pressione di esercizio di 6 atm. e fascia di esproprio di mt.4.00.

B2) Rete di distribuzione irrigua

"Sono state rilevate numerose interferenze tra l'elettrodotto di connessione del parco eolico e la rete di distribuzione dei distretti 6A, 6B, 5A e 2C del Comprensorio Irriguo del Fortore, come si evince dalle planimetrie dei layout degli impianti irrigui che potranno essere ritirati presso gli uffici del Consorzio in Foggia, Corso Roma 2, previo appuntamento telefonico con l'ing. Fattibene (0881 785257).

A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a Φ 275 mm.. mt. 2.50 per condotte da Φ 300 a Φ 500 mm. e mt. 4.50 per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. $3.75(1.5/2 + 3)$ per condotte fino a Φ 275 mm., a mt. $4.25(2.5/2 + 3.00)$ per condotte da Φ 300 a Φ 500 mm. e mt. $5.25(4.5/2 + 3)$ per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. $3.75 \{1.5/2 + 3\}$ per condotte fino a 275 mm., a mt. $4.25(2.5/2 + 3)$ per condotte da Φ 300 a Φ 500 mm. e mt. $5.25(4.5/2 + 3)$ per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Intersezioni (elettrodotto interrato)

1) Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera co sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) pe diametri sino a 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da Φ 300 a Φ 500 mm., no inferiore a mt. 13.50 per diametri da Φ 600 a Φ 1200 mm.; per condotte di diametr superiore a Φ 1200 mm. la lunghezza

della tubazione di protezione deve essere pari all larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00. sempre in asse alla condotta, co un minimo di mt. 30.00;

2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici a condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 pe posa con sonda teleguidata);

3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ov necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società in presenza di tecnici consortili;

4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche s immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;

5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati delle condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tub-ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;

6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la su lunghezza;

7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità a posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm, 100 per spingi tubo e cm. 150 per sond teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere no inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);

8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche pe l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diamet inferiori a 500 mm. (auspicabile). Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;

2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;

3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento;

4) Nel caso di adduttori di grosso diametro in luogo della incamiciatura potrà prevedersi la protezione delle condotte rispetto ai carichi indotti dal transito di mezzi di trasporto e macchine operatrice mediante piastre di conglomerato cementizio armato di adeguate dimensioni ed opportunamente armate."

• **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Italia Meridionale, prot. n. 27307 in entrata della della Provincia di Foggia del 13/05/2025:**

"Per quanto fin qui esposto e per quanto di propria competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale è dell'avviso che la progettazione proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di modificare negativamente le condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica nell'area di intervento ed in quelle contermini, ottemperando inoltre alle seguenti prescrizioni:

- *per quanto concerne la risoluzione delle interferenze dei cavidotti interrati con il reticolo idrografico, si privilegino modalità di attraversamento in subalveo di tipo non invasivo (TOC O similari), posizionando i punti di inizio e fine perforazione all'esterno delle aree di allagamento individuate dal PAI; in alternativa, potranno essere utilizzate tecniche di ancoraggio/staffaggio del cavidotto a manufatti esistenti purchè si concordino preventivamente, con i relativi Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi; resta comunque inteso che le soluzioni previste non dovranno alterare il regime idraulico del corso d'acqua intercettato né compromettere*
 - *la funzionalità delle opere d'arte/infrastrutture di servizio presenti;*
 - *si assicuri un'adeguata protezione delle opere da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
 - *sia garantito il drenaggio delle acque superficiali, anche mediante sistemi di raccolta opportunamente dimensionati;*
 - *si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
 - *si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l'impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
 - *si tengano in debito conto le considerazioni contenute nella Relazione Geotecnica, ove si attesta che "I pali delle fondazioni profonde degli aerogeneratori, seppure intercetteranno i livelli acquiferi, non avranno modo di rappresentare una barriera fisica al regolare deflusso delle acque sotterranee. [...] Nella fase ultima di calcolo delle strutture, le scelte e i dimensionamenti delle opere di fondazione saranno valutati sulla scorta degli esiti di apposite ulteriori indagini geognostiche, atte a caratterizzare in modo puntuale, dai punti di vista stratigrafico e geomeccanico, tutti i volumi significativi di sottosuolo."; in tale contesto, la fase di progettazione esecutiva dovrà essere supportata da una adeguata campagna di indagini geognostiche in loco di tipo diretto (prelievo di campioni da sottoporre a prove certificate di laboratorio) che consenta di ricavare i parametri geotecnici del terreno sulla base dei quali dovranno essere eseguite le verifiche di stabilità di versante ante operam e post operam; le verifiche in questione dovranno restituire valori del fattore di sicurezza ampiamente cautelativi in rapporto al tipo di intervento e al contesto ambientale, e non dovranno essere trasmesse alla scrivente Autorità in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito-specifiche;*
 - *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia."*
- **ENAC – AOT, prot. n. 115136-P del 02/08/2024:**
"Si esprime nulla osta, ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione, alla realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC, con le seguenti prescrizioni:
 1. *la struttura sia dotata di segnaletica:*
 - *cromatica diurna, conforme alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014)",*
 - *luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla EASA CS ADR-DSN.Q.851, (Regulation (EU) No 139/2014).**Si noti che l'eventuale vicinanza ad altre installazioni simili, comporta che la segnaletica luminosa notturna dovrà rappresentare l'insieme delle installazioni come un unico oggetto esteso.*
 2. *siano comunicati, ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento AIS-IT e con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, a AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A che legge in copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, i seguenti dati:*
 - *data di inizio lavori;*
 - *posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84;*
 - *altezza massima in sommità valutata rispetto al livello campagna;*
 - *quota s.l.m. al top dell'oggetto (altezza massima più quota terreno);*

- attivazione della segnaletica luminosa.

Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A005(a) del Reg. UE 139/2014.”

- **RFI Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 3193 del 12/06/2023:**

“In riscontro alla nota in riferimento di pari oggetto di Codesto Ente, trasmessa a mezzo PEC, nostro prot. RFI-NEMI.DOIT.BA.ING\A0011\A\2023\0001184 del 11/05/2023, si esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere, pertanto, a valle della Conferenza di Servizi, sarà necessario produrre una apposita istanza corredata dagli elaborati progettuali di livello esecutivo (si veda al proposito l'allegato elenco), al fine di definire il punto di attraversamento ferroviario mediante tecnologia no-dig, il quale dovrà avvenire a una distanza tale da non interferire con le opere di fondazione del cavalcavia e con gli impianti in esercizio della linea ferroviaria (pali della trazione elettrica, impianti di sicurezza e segnalamento). L'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. Sarà necessario effettuare, a valle della Conferenza di servizi, prima della presentazione delle istanze, un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (e.g. sottoservizi preesistenti). Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti (convenzione con canone annuo), a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A., questa Sede rilascia l'Autorizzazione suddetta. L'autorizzazione per le opere da realizzare nella fascia di rispetto ferroviaria ex art. 49 del DPR 753/1980 (estesa per trenta metri a partire dalla più vicina rotaia), può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica.”

- **SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. 274 del 10/10/2024:**

“Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni. L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0881-296066), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale; a) Il primo attraversamento denominato “ELTQONO_Elaborato Grafico_15_01.pdf” verrà effettuato mediante TOC, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore o uguale a metri 2,5 in sottopasso al metanodotto mediante l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) come indicato nel progetto “Tav.15_Interferenza rete snam” Firmato dall'Arch. Antonio Demaio, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Foggia n.492; b) Le buche per il posizionamento della trivella dovranno essere posizionate esternamente alla nostra fascia di sicurezza; c) Eventuali pozzetti di ispezione e cabine di trasformazione dovranno essere collocati fuori fascia di sicurezza; d) Nei punti di incrocio tra la ns. condotta ed i Vs. sottoservizi, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore di metri 0,5; e) A termine dei Vs. lavori dovrà esserci consegnato il disegno as-built dell'attraversamento comprendente l'andamento planimetrico e profilo longitudinale del Vs sottoservizio, eseguito sulla base dei dati registrati in automatico durante l'esecuzione del foro pilota (sia degli attraversamenti che dei tratti in parallelismo); f) Qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non vengano rispettate le condizioni sopra citate, gli stessi dovranno essere interrotti e Snam

Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese Resta altresì inteso che la fascia asservita per ogni gasdotto oggetto di interferenza, dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere posato alcun cavidotto entro suddetta fascia; g) l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 0,60 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto; h) Obbligo di trasferire le informazioni di cui ai punti a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori; i) Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto. j) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio. Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Sua - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere."

• **2i Rete Gas S.p.A., prot. n. 134312 del 05/11/2024:**

"nella zona interessata dall'intervento di cui all'oggetto, non ci sono condotte gas gestite dalla scrivente concessionaria."

• **TELECOM S.p.A., prot. n. 60298 in entrata della Provincia di Foggia del 15/11/2024:**

"in considerazione dell'oggetto della presente comunicazione, essa deve essere indirizzata alla società FiberCop S.p.A., in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l."

• **OPEN FIBER S.p.A., prot. n. 112097 del 11/04/2025:**

"In merito alla vostra richiesta del 07/04/2025, si comunica che non si riscontra la presenza di infrastrutture della scrivente in prossimità delle zone oggetto di lavori, rappresentate nell'immagine che segue."

• **TERNA S.p.A., prot. n. 55260 in entrata della Provincia di Foggia del 23/10/2024:**

"Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. n. 0041594/2024 del 05/08/2024 (ns. prot. TERNA/A20240086892 del 06/08/2024) di pari oggetto, per rappresentarVi quanto di seguito indicato. Premesso che: - in data 11/10/2022 la Società Barbara Renewables S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) con potenza nominale pari a 29 MW e potenza in immissione pari a 29 MW nel Comune di Rignano Garganico (FG); - in data 03/01/2023 con lettera prot. TERNA/P20230000416 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) a 380/150/36 kV della RTN da inserire in entrata alla linea 380 kV "Foggia – San Severo"; - in data 18/01/2023 la Società Barbara Renewables S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; - in data 18/04/2024 la Società Barbara Renewables S.r.l. ha trasmesso tramite portale My Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione; - in data 25/06/2024 TERNA con lettera prot. TERNA/P20240068696 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete."

• **Provincia di Foggia, Settore Ambiente nota prot. n. 36613 del 25/06/2025, trasmissione Determinazione del Dirigente con cui:**

“IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOCONSIDERATO e ACQUISITO il parere non favorevole del Comitato Tecnico Provinciale VIA espresso nella seduta del 14/11/2024, in parte riportato: “Tanto ciò premesso, e in virtù di tutto quanto sopra espresso e riportato, analizzato il progetto nel suo complesso, ed analizzate le pressioni ecologiche, ambientali e paesaggistiche alle quali è sottoposto il territorio interessato, la valutazione tecnica delinea profili di criticità non superabili; pertanto il Comitato esprime PARERE NON FAVOREVOLE sulla istanza di cui in oggetto... CONSIDERATO che nel corso dell’istruttoria espletata dall’Ufficio, il Responsabile del Procedimento ha superato le criticità rinvenute dal CTP VIA della Provincia di Foggia, ritenendo assentibile in termini tecnici il progetto presentato, sulla base delle seguenti motivazioni: a) GITTATA MASSIMA - è stata verificata, da parte dell’Ufficio, la correttezza del calcolo della gittata massima: il valore di circa 405 metri risulta coerente con quello presentato dal proponente. La gittata massima non intercetta recettori sensibili, come confermato dalle analisi rinvenute dall’applicativo tecnico GIS (Geographic Information System), con il quale si è avuto modo di confrontare le più recenti foto satellitari ed il wms dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il Catasto. b) IMPATTI CUMULATIVI - L’analisi degli impatti cumulativi è stata condotta considerando gli impianti esistenti, approvati e quelli autorizzati nel raggio di 10 km, pari al raggio dell’AVA, (area di valutazione ambientale) ricavata moltiplicando per 50 volte l’altezza dell’aerogeneratore in progetto, come previsto dalle normative vigenti. Considerato che per un lungo periodo l’ampio territorio agricolo di San Severo, adiacente al sito in cui si svilupperà l’impianto, è stato soggetto a restrizioni allo sviluppo delle energie rinnovabili a causa della presenza dell’UCP Paesaggi Rurali, non si rileva attualmente una concentrazione di aerogeneratori tale da configurare un rilevante carico ambientale. Inoltre, è opportuno precisare che i n. 3 progetti (O.P.R, Step 1, Step 2) presentati nel territorio comunale di San Severo risultano essere riconducibili a un unico impianto ai fini della valutazione, circostanza peraltro già segnalata al MASE. Pertanto, nell’area limitrofa si registra l’assenza di un carico ambientale pari a 18 aerogeneratori, corrispondente alla mancata realizzazione dei progetti O.P.R, Step 1 e Step 2; mentre, in area vasta, il numero complessivo di aerogeneratori e la loro distribuzione all’interno dell’AVA mantengono il cumulo entro soglie di sostenibilità. Inoltre gli aerogeneratori della Società Barbara Renewable insistono nelle vicinanze di altri aerogeneratori in esercizio, mantenendo distanze adeguate a effetti scia, senza svilupparsi in modo esteso, contribuendo a mantenere la “caratterizzazione” dell’area. c) FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI – Dalla consultazione delle banche dati disponibili, l’impianto risulta situato a circa 3,15 km da una possibile rotta migratoria (nel verbale di cds del 15 Maggio 2025 veniva riportato erroneamente la distanza di 1,5 km), come indicato da documentazione tecnica redatta da fonti autorevoli. Sulla scorta di quanto riportato anche nel parere negativo del CTPVIA, il Responsabile del procedimento (come già dichiarato in corso di cds) applica le opportune prescrizioni, che vengono riportate nel presente provvedimento, per mitigare tale impatto.....PRESO ATTO della valutazione di compatibilità paesaggistica FAVOREVOLE in cui si ritiene l’intervento ammissibile per le seguenti motivazioni: - gli aerogeneratori proposti risultano posizionati in modo da non creare effetto selva con gli aerogeneratori esistenti; - dalla ricognizione vincolistica effettuata nel raggio dei 3 km dai singoli aerogeneratori non risultano presenti vincoli monumentali all’interno dei buffer; - rispetto alla presenza della rete tratturale sia il Regio Tratturello Motta Villanova sia il Regio Tratturello Foggia Sannicandro risultano classificati in fascia B nel Quadro di Assetto dei Tratturi di Puglia (QAT), approvato con Deliberazione n. 819 del 2 maggio 2019 dalla giunta regionale. CONSIDERATO, anche alla luce delle motivazioni paesaggistiche sopra esposte, la coerenza con le disposizioni del D. Lgs. 199/2021 sulle aree idonee. L’intero sito di impianto ricade in Area idonea, ai sensi dell’art. 20, comma 8 lett. c-quater) del D. Lgs. n. 199/2021 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), interessando “aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo.”, con riferimento al quale, rientrando tra le aree ritenute preferenziali per l’installazione di impianti da FER, trovano applicazione le misure di semplificazione di cui all’art. 22 del

medesimo Decreto, tra cui la previsione del parere non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica relativamente sia all'area di impianto che alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di produzione. La scelta del sito è quindi pienamente in linea con gli obiettivi di pianificazione energetica nazionale, che mirano a concentrare i nuovi impianti in luoghi a basso conflitto ambientale e paesaggistico. RILEVATO che, sulla base delle predette considerazioni, il Responsabile del Procedimento ha confermato la compatibilità ambientale e paesaggistica, così come espresso nella CdS decisoria del 15/05/2025, ritenendo opportuno, ad ogni buon conto, inserire le seguenti prescrizioni: 1) Venga effettuato un monitoraggio post-operam di almeno un anno; 2) Venga installata una apposita attrezzatura (radar) in grado di monitorare ed arrestare l'impianto in caso di flussi migratori; 3) tale sistema venga sottoposto periodicamente a verifica con lo scopo di assicurarne un corretto funzionamento, in continuo, durante tutta la vita dell'impianto. PRESO ATTO, alla luce di quanto suddetto, della Determinazione Dirigenziale n. 129 del 28/01/2025 del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia mediante la quale, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, veniva rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione dell'intervento in oggetto, nella sua interezza, avente le seguenti prescrizioni: - "garantire che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019); - si rammenta, in ogni caso, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023). CONSIDERATO che nel corso della Conferenza di Servizi conclusiva del 15/05/2025: con riferimento alle osservazioni, pervenute il 17/07/2023 n. prot. 36716, rispetto all'Avviso Pubblico (Procedure Ambientali) pubblicato in data 06/07/2023 sul portale della Provincia di Foggia avanzate dalla Società ATS ENGINEERING S.R.L., è emerso testualmente che: "Nel caso specifico, dall'analisi svolta dall'Ufficio, risulta che non è stato emesso alcun decreto VIA né risulta coinvolto il M.I.C. Pertanto, vi sono le condizioni per non considerare, allo stato attuale, il progetto proposto da ATS nella valutazione del progetto presentato da Barbara Renewable S.r.l. Si sottolinea inoltre che le eventuali interferenze tra un impianto eolico (progetto Barbara) e un impianto agrivoltaico (progetto ATS) sono da ritenersi meno impattanti rispetto a quelle tra due impianti eolici e, in ogni caso, tecnicamente risolvibili, come già avvenuto in analoghi procedimenti mediante l'adozione di ottimizzatori volti a mitigare il problema dell'ombreggiamento. Per quanto riguarda l'area d'impronta le precedenti interferenze sono state risolte con un articolo 6 comma 9, aumentando la potenza dei pannelli (in virtù del tempo trascorso e la tecnologia sempre più performante) e liberando l'area occupata da fondazioni, piazzole e stradine delle torri interferenti. Quindi qualora il progetto agrivoltaico della ATS dovesse essere approvato dal MASE o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di autorizzazione potrà effettuare dette modifiche. Pertanto, con riferimento alla Valutazione Ambientale, e in conformità a quanto previsto dal Testo Unico dell'Ambiente — secondo cui la valutazione degli impatti cumulativi deve essere effettuata tra impianti esistenti o approvati — ed il richiamo alla DGR 2122 del 2012 della Regione Puglia sugli impatti cumulativi, si ritiene superata la questione delle interferenze su esposte...propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento favorevole di VIA.....IL DIRIGENTE DEL SETTOREESPRIME.....giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Rignano Garganico in località "Trigno" costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,8 MW per una potenza complessiva di 29 MW, collegato in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) a 380/150/36 kV della RTN da inserire in entrata — esce alla linea 380 kV "Foggia — San Severo", proposto dalla Società Barbara Renewable S.r.l. nella persona della sig.ra Terrenzio Maria Luisa, avente sede legale in Rignano Garganico (FG), Contrada Villanova n. 17, 71010, in data 29/03/2023 ed assunta a prot. n. 16101"

CONSIDERATO CHE

con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche regionale, con nota prot. n. 384700 del 08/07/2025 comunicava di procedere secondo le indicazioni fornite con circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare al Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale".
- La Sezione scrivente, con nota prot. n. 392722 dell'11/07/2025, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Rignano Garganico (FG), San Severo (FG), Lucera (FG) e Foggia, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale, nonché alla società Barbara Renewable S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale.
- la società con nota acquisita al prot. n. 422464 del 24/07/2025, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere locale.
- i comuni interessati hanno trasmesso le relate di pubblicazione senza fornire evidenza di osservazioni prevenute nel termine prescritto di 30 giorni, come riferito in narrativa.

con riferimento alle misure di compensazione dovute dai proponenti di impianti e infrastrutture energetiche, a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- La Società, con nota acquisita al prot. n. 626572 del 06/11/2025, ha trasmesso verbale dell'incontro tenutosi in data 14/05/2025 con il Comune di Rignano Garganico (FG), nel quale la stessa Società si è dichiarata *"disponibile a garantire al Comune di Rignano Garganico, come forma di compensazione ambientale ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, nonché dell'Art.1 comma 953 della Legge n.145 del 2018, il 3% dell'importo, al netto dell'IVA, fatturato dalla società per la cessione dell'energia elettrica generata dall'impianto eolico, nonché dell'importo, al netto dell'IVA, fatturato annualmente dalla società o comunque certificato dal GSE per la cessione della componente incentivata"*. Tale verbale veniva successivamente trasmesso alla scrivente Sezione anche dal Comune di Rignano Garganico ed acquisito al prot. 327793 del 17/06/2025. Con successiva nota acquisita al prot. 711805 del 17/12/2025, la Società ha confermato *"l'impegno della società Barbara Renewable s.r.l. ad adempiere all'Accordo sottoscritto con il Comune di Rignano in data 14/05/2025 e già trasmesso, dallo stesso Comune, alla Regione e alla Provincia di Foggia tramite pec in data 17/06/2025"*.
- Successivamente, con nota acquisita al prot. 696559 del 09/12/2025 e successive integrazioni e revisioni acquisite al prot. 711805 del 17/12/2025 e prot. 713872 del 17/12/2025, la società proponente ha fornito dichiarazione di impegno *"a corrispondere al Comune di Lucera euro 50.000,00 (cinquantamila) quale misura di compensazione per le opere di rete, prima dell'inizio dei lavori delle opere RTN Terna"*;
- per ciò che riguarda i rimanenti Comuni interessati dal progetto, si registra un mancato appalesamento in sede di Conferenza di servizi, regolarmente convocate, quale sede deputata anche alla eventuale formulazione di istanze relative a misure di compensazione ambientale.

In tale sede, tuttavia, non sono pervenute richieste o osservazioni da parte dei suddetti Enti.

Si evidenzia, altresì, che l'interessamento di questi ultimi riguarda esclusivamente opere di connessione, mentre il Comune territorialmente interessato dalle opere principali è già oggetto di misure di compensazione ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2022.

Restano in ogni caso fatte salve le eventuali misure di mitigazione ambientale previste per le opere di connessione nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Il Proponente, con note acquisite ai prot. n. 626571 del 06/11/2025 e 696559 del 09/12/2025, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei

Servizi", firmato digitalmente e depositato nella sezione C "Progetto Definitivo" del portale Sistema Puglia, comprensivo anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server;

- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato che *"le opere permanenti di progetto non ricadono in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P."*.
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- Piano di utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- con nota acquisita al prot. n. 626572 del 06/11/2025, ha trasmesso verbale dell'incontro tenutosi in data 14/05/2025 con il Comune di Rignano Garganico (FG), nel quale la stessa Società si è dichiarata "disponibile a garantire al Comune di Rignano Garganico, come forma di compensazione ambientale ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, nonché dell'Art.1 comma 953 della Legge n.145 del 2018, il 3% dell'importo, al netto dell'IVA, fatturato dalla società per la cessione dell'energia elettrica generata dall'impianto eolico, nonché dell'importo, al netto dell'IVA, fatturato annualmente dalla società o comunque certificato dal GSE per la cessione della componente incentivata".

Tale verbale veniva successivamente trasmesso alla scrivente Sezione dal Comune di Rignano Garganico ed acquisito al prot. 327793 del 17/06/2025.

Con successiva nota acquisita al prot. 711805 del 17/12/2025, la Società ha confermato “l’impegno della società Barbara Renewable s.r.l. ad adempiere all’Accordo sottoscritto con il Comune di Rignano in data 14/05/2025 e già trasmesso, dallo stesso Comune, alla Regione e alla Provincia di Foggia tramite pec in data 17/06/2025”;

- Con nota acquisita al prot. 696559 del 09/12/2025 e successive integrazioni e revisioni acquisite al prot. 711805 del 17/12/2025 e prot. 713872 del 17/12/2025, ha fornito dichiarazione di impegno “*a corrispondere al Comune di Lucera euro 50.000,00 (cinquantamila) quale misura di compensazione per le opere di rete, prima dell’inizio dei lavori delle opere RTN Terna*”.

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. n. 588261 del 21/10/2025, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto. Richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, per la quale si richiedeva evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall’intervento;
- in data 01/12/2025 è stato sottoscritto dal rappresentante legale della Barbara Renewable S.r.l. l’atto unilaterale d’obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 678220 del 02/12/2025, trasmetteva all’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti l’Atto Unilaterale d’Obbligo.

Il suddetto Atto Unilaterale d’Obbligo veniva repertoriato al n. 27045 del 10/12/2025.;

- il progetto definitivo, già caricato dal proponente nella più recente sezione progettuale del Portale Sistema Puglia dedicata al procedimento di che trattasi, fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica, adeguato agli esiti conferenziali;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_FGUTG_Ingresso_0097238_20251125, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell’informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l’esercizio di:

- un impianto eolico, sito nel Comune di Rignano Garganico (FG), in località “Trigno”, di potenza nominale prevista pari a 29,00 MWe;
- una stazione utente a 36 KV;
- un cavo AT a 36 KV di collegamento a una nuova Stazione Elettrica (SE) in Lucera, località “Palmori”;
- una nuova Stazione Elettrica (SE) a 380/150/36 KV della RTN in Lucera, località “Palmori” (in ampliamento alla SE già autorizzata con DD 191 del 07.10.2021), da inserire in entra-esce alla linea 380 KV “Foggia – San Severo”
- opere e infrastrutture strettamente connesse alle precedenti;

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'E.Q. Supporto Tecnico Biometano e FER

Arch. Tommaso Amante

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)	
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.	
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):	
	diretto
	indiretto
X	neutro
	non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

Il dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: “Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0– Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;
- la L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;
- la LR 28/2022 e s.m.i “norme in materia di transizione energetica”
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;

- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee- per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- l’Autorità Competente PAUR, ovvero la Provincia di Foggia con nota prot. n. 28608 del 20/05/2025, acquisita in pari data al prot. n. 265863, trasmetteva il verbale della CdS del 15/05/2025 durante la quale il Responsabile del Procedimento ha accertato la compatibilità ambientale e paesaggistica restando in attesa dell’AU per l’emissione finale del PAUR.
- il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale trasmessa con nota prot. n. 36613 del 25/06/2025, acquisita in pari data al prot. n. 350033, esprimeva *giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto in oggetto.*
- In merito alle valutazioni paesaggistiche, il Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia con nota prot. n. 5844 del 03/02/2025, trasmetteva Determinazione Dirigenziale n. 129 del 28/01/2025. All’interno della menzionata Determinazione, l’Ente richiama la valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Locale per il Paesaggio della Provincia di Foggia, riunitasi nella seduta del 22/01/2025, che in relazione all’intervento in oggetto valutate le controdeduzioni pervenute in data 11/11/2024 riteneva l’intervento ammissibile e DETERMINAVA di rilasciare ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla Barbara Renewable srl per la realizzazione dell’impianto in oggetto con prescrizioni;
- Questa Sezione procedente, con nota prot. n. 588261 del 21/10/2025, comunicava la conclusione dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo A.U. ex art.12 del D. Lgs 387/2003 all’esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l’ing Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell’Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO

l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla Barbara Renewable S.r.l. in data 01/12/2025 e successivamente repertoriato al n. 27045 del 10/12/2025.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e specificatamente:

- la Barbara Renewable S.r.l. ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare come da impegni sottoscritti, anche nelle more della formalizzazione con gli enti beneficiari interessati, che resta agli atti del procedimento ed è da intendersi vincolante ai fini della piena efficacia del presente atto autorizzativo.

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 588261 del 21/10/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dalla E.Q. "Supporto tecnico biometano e FER", confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Barbara Renewable S.r.l.** nella persona della sig.ra Terrenzio Maria Luisa (C.F. e P. Iva 04425930718) con sede legale in Contrada Villanova 17, 71010 Rignano Garganico (FG), dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto eolico, sito nel Comune di Rignano Garganico (FG), in località "Trigno", di potenza nominale prevista pari a 29,00 MWe;
- una stazione utente a 36 KV;
- un cavo AT a 36 KV di collegamento a una nuova Stazione Elettrica (SE) in Lucera, località "Palmori";
- una nuova Stazione Elettrica (SE) a 380/150/36 KV della RTN in Lucera, località "Palmori" (in ampliamento alla SE già autorizzata con DD 191 del 07.10.2021), da inserire in entra-esce alla linea 380 KV "Foggia – San Severo"
- opere e infrastrutture strettamente connesse alle precedenti;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del

28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Barbara Renewable S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 438026 del 01/08/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte agrovoltica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte agrovoltica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.

L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 46 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;

- alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
- alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Puglia;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria –Trani e Foggia;
 - al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, all’attenzione del CT VIA e alla CT PNRR/ PNIEC;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Per I Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza Direzione Generale Per I Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata E Molise;
 - al Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
 - al Ministero della Difesa:
 - Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea,
 - Comando Militare Esercito “Puglia”;
 - al Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale;
 - alla Regione Puglia:
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
 - alla Sezione Opere pubbliche e infrastrutture: Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Sezione Autorità Idraulica;
 - Sezione Risorse Idriche;
 - Servizio Amministrazione Beni Del Demanio Armentizio, ONC E Riforma Fondiaria;
 - al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale: Servizio Territoriale di Foggia;
- alla Provincia di Foggia;
- ad ANAS S.p.a.;
- ad ARPA Puglia, dip.to Foggia;
- al Consorzio di Bonifica della Capitanata;
- all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Italia Meridionale;
- ad ENAC – AOT;
- a RFI Rete Ferroviaria Italiana;
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- al Comune di Rignano Garganico (FG);
- al Comune di San Severo (FG);
- al Comune di Lucera (FG);
- al Comune di Foggia
- a Terna S.p.A.;
- ad Enel Spa;
- al GSE S.p.A.
- ad InnovaPuglia S.p.A.

alla Barbara Renewable S.r.l. in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00004

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.

Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Francesco Corvace